

T 422/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 901

BOLLICIZZE SNC

CONTRASO UNIFICATO

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.494.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	901	17/07/2017			3.000,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

BELLIZZI S.r.l.

viale T. Columbo, 29

70132 BARI (BA)

Partita IVA: 04612880726 C.F. 04612880726

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT89S0103004016000061949306

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIB.UNIFICATO SENT. TAR LECCE 909/17-910/17

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	3.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	3.000,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. N. 12391/UC (Bellizzi)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

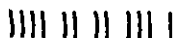
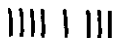
EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - SL (3) Ed. 08/11

Da restituire a

A.M.A.T. S.p.A.

AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO



Avviso di ricevimento

☐ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

13224048144 5
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario BELLIZZI S.R.L.

Via DEI BUANEVE S.N.

C.A.P. 70026 Località MODURNO (BA)

[Signature] 18/7 [Signature]
Firma per esteso del Ricevente Data Firma dell'incaricato alla distribuzione Bollo dell'ufficio di distribuzione.

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

- ☐ Invii multipli a un unico destinatario
☐ Sottoscrizione rifiutata

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT89S0103004016000061949306 -

NR.SCT: 247743863 CRO: A1019510934

DATA ORDINE: 19.07.2017

TRANSACTION ID: A101951093401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BARI AG. 14

BENEFICIARIO: BELLIZZI S.R.L.
VIALE TOMMASO COLUMBO 29
BARI

DT REG : 19.07.2017

IMPORTO: 3.000,00

NOTE: CONTRIB. UNIF. SENT. TAR LECCE 909

MANDATO NUM. 901

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	901	17/07/2017			3.000,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

BELLIZZI S.r.l.

viale T. Columbo, 29

70132 BARI (BA)

Partita IVA: 04612880726 C.F. 04612880726

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT89S0103004016000061949306

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIB.UNIFICATO SENT. TAR LECCE 909/17-910/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.000,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. 12391/UC

Taranto lì

13 LUG. 2017

Spettabile
BELLIZZI S.r.l.
Via dei Bucaneve s.n.
70026 Modugno

Anticipata per pec

Oggetto: **Sentenze TAR LECCE nn. 909/2017 e 910/2017**
Sentenza CONSIGLIO DI STATO n. 3343/2017
Compensazione

In virtù delle sentenze del TAR LECCE nn. 909/2017 e 910/2017 (giudizi RG 626/2017 e RG 628/2017), la scrivente Società AMAT S.p.A. è tenuta a rimborsare gli importi corrisposti dalla BELLIZZI S.r.l. a titolo di contributo unificato per complessive € 6.000,00 (di cui € 2.000,00 per il giudizio RG 626/2017 ed € 4.000,00 per il giudizio RG 628/2017).

Allo stesso tempo, in ragione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO n. 3343/2017 (giudizio RG 8814/2016), la BELLIZZI S.r.l. è tenuta alla rifusione del contributo unificato in favore della società AMAT S.p.a per € 3.000,00.

Tenuto conto di ciò, al netto dei suindicati rapporti di debito/credito, l'AMAT S.p.A., nei prossimi giorni, emetterà mandato di pagamento a favore della società Bellizzi S.r.l. di € 3.000,00.

Cordiali saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Walter Poggi)

FN. 5343
12/17/17

Oggetto: Fwd: AMAT / BELLIZZI (Consiglio di Stato, sent. 3343/2017)

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 10/07/2017 15:19

A: Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>

CC: "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>

Invio l'ultima dell'avvocato Barberio

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: AMAT / BELLIZZI (Consiglio di Stato, sent. 3343/2017)

Data: Fri, 7 Jul 2017 15:00:20 +0200

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Allego copia della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso promosso dall'Amat.

Le spese di lite sono state compensate, ma Bellizzi, quale soccombente, è comunque tenuta al rimborsare all'Amat l'importo del contributo unificato (€ 3.000,00).
Oltre, ovviamente, alla restituzione delle somme eventualmente versate in ottemperanza alla sentenza di primo grado.

Cordiali saluti

Marco

—Allegati:—

AMAT-bellizzi (sentenza cds 3343-2017).pdf

184 kB

Pubblicato il 07/07/2017

N. 03343/2017 REG. PROV. COLL.
N. 08814/2016 REG. RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8814 del 2016,
proposto da:

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto – A.M.A.T. s.p.a., in persona del
presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli
avvocati Roberto, Luca e Marco Barberio, con domicilio eletto presso lo
studio dell'avvocato Alfredo Placidi, in Roma, via Tortolini, n. 30;

contro

Bellizzi s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Lancieri, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avvocato Placidi, in Roma, via Tortolini, n. 30;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE,

SEZIONE II, n. 1439/2016, resa tra le parti, concernente la nota con cui

AMAT ha inibito alla Bellizzi s.r.l. la partecipazione a future procedure di
affidamento di contratti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Bellizzi s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Roberto Barberio, Marco Barberio e, su delega dell'avvocato Lancieri, Domenico Colella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce - la Bellizzi s.r.l. impugnava la nota con cui la Azienda per la mobilità nell'area di Taranto – A.M.A.T. s.p.a. le aveva contestato alcune irregolarità nella fatturazione di prestazioni di fornitura di componenti di autobus e di servizi di manutenzione di tali mezzi (nota n. di prot. 4253/P del 7 marzo 2015).

2. In ragione delle irregolarità contestate, nella nota in questione la A.M.A.T. significava alla Bellizzi che il rapporto di fiducia nei suoi confronti si era irreversibilmente compromesso e pertanto le comunicava «di recidere ogni rapporto». L'azienda soggiungeva che i fatti contestati si inquadravano nella fattispecie prevista dall'art. 38, comma 1, lett. f), dell'(allora vigente) codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, derivandone «la conseguenziale inibizione da qualsiasi ulteriore partecipazione a future procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti (con estensione alla stipula di subappalti e alla stipula di contratti di manutenzione e fornitura) e, comunque, ad evidenza pubblica che saranno indette da questa Amministrazione».

3. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito accoglieva il ricorso della Bellizzi contro detta nota.

Il giudice di primo grado premetteva in punto di giurisdizione che la nota impugnata aveva natura pubblicistica nella parte in cui inibiva la partecipazione a future procedure di affidamento e nel merito reputava

illegittimo il divieto di partecipazione per negligenza o grave errore professionale ai sensi della citata lettera f) dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, perché adottato in via generalizzata e preventiva, al di fuori di una procedura di affidamento di un contratto pubblico.

4. Per la riforma della pronuncia di primo grado la A.M.A.T. ha proposto appello, al quale resiste l'originaria ricorrente Bellizzi.

5. Quest'ultima ha riproposto ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. amm. gli ulteriori motivi di impugnazione non esaminati dal Tribunale amministrativo.

DIRITTO

1. Con il proprio appello la A.M.A.T. censura la sentenza di primo grado per eccesso di potere giurisdizionale.

L'azienda sostiene che il Tribunale amministrativo avrebbe invaso la propria sfera di competenza esclusiva nel valutare l'affidabilità ai sensi della lett. f) dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 del proprio contraente privato e avrebbe così violato i limiti esterni della propria giurisdizione, esercitando un inammissibile sindacato di merito nei confronti degli atti dell'amministrazione.

2. La A.M.A.T. critica poi la decisione di primo grado sotto un distinto profilo, consistente nel mancato riscontro della carenza di interesse della Bellizzi s.r.l. ad impugnare una nota priva di «qualsiasi carica lesiva» e di qualsiasi valore provvedimentale.

3. Le censure così sintetizzate sono fondate nei termini che seguono.

4. Nei limiti in cui l'azienda appellante lamenta un'invasione della propria sfera di amministrazione da parte del giudice di primo grado la medesima coglie innanzitutto un profilo di assenza di lesività della nota impugnata, derivante dal fatto che la stessa è stata emessa nell'ambito di un rapporto contrattuale. La nota si colloca più precisamente nella fase di esecuzione di un contratto d'appalto, in cui le posizioni delle parti, ivi compresa quella pubblica, sono di tipo paritetico, secondo una ricostruzione ripetutamente affermata ai fini del riparto di giurisdizione in materia di contratti pubblici tra

giudice amministrativo e giudice ordinario dalle Sezioni unite della Cassazione (*ex multis*: Cass., Sez. Un., ord. 10 aprile 2017, n. 9149, 18 novembre 2016, n. 23468; sent. 3 novembre 2016, n. 22233).

5. A differenti conclusioni non è possibile giungere per il fatto, invece valorizzato dal tribunale amministrativo, che con la nota impugnata l'AMAT abbia manifestato la volontà di escludere la Bellizzi da qualsiasi futura procedura di affidamento ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006, in conseguenza del venir meno del rapporto di fiducia con tale ditta fornitrice.

In particolare, nell'ambito di un atto unico non è possibile estrapolare singole parti aventi sostanza di provvedimento amministrativo, come invece ha ritenuto il giudice di primo grado, sia a sostegno della statuizione con cui lo stesso ha ritenuto la propria giurisdizione (capo non impugnato con il presente appello), sia ai fini dell'accoglimento del ricorso. Lo stesso tribunale del resto ha colto il profilo decisivo ai fini della risoluzione della presente controversia, consistente nel fatto che un simile potere non è previsto nell'ordinamento giuridico al di fuori della procedura di gara. —

6. Da questo corretto rilievo non è tuttavia conseguita la logica conclusione dell'assenza di concreta lesività di un atto ipidoneo ad incidere negativamente nella sfera giuridica del destinatario sotto il profilo invece da questo dedotto a base della presente impugnazione, e cioè l'impedimento a conseguire futuri appalti per via del divieto assoluto a partecipare a future procedure di affidamento indette dall'A.M.A.T.

7. Per le ragioni ora esposte l'eccezione di difetto di interesse ad agire reiterata nel motivo in esame è fondata ed assorbente rispetto a tutti i motivi di impugnazione riproposti dall'originaria ricorrente.

Pertanto, in accoglimento dell'appello sotto il profilo ora evidenziato, e riforma della sentenza di primo grado, il ricorso della Bellizzi s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile, perché rivolto contro un atto adottato nella fase di esecuzione di un rapporto contrattuale, non lesivo del suo interesse legittimo

a partecipare a future procedure di affidamento della medesima azienda municipalizzata.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso della Bellizzi s.r.l. e compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabio Franconiero

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

Oggetto: AMAT / BELLIZZI - TAR LECCE, sent. 1439/2016

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 10/07/2017 17:08

A: Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it>

Come d'intesa allego la sentenza in oggetto.

Ciao

Marco

— Allegati: —

amat-bellizzi (sent. 1439-2016).pdf

194 kB

Pubblicato il 15/09/2016

N. 01439/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 651 del 2016, proposto dalla:

- Bellizzi s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Cantobelli, in Lecce alla via Cavour 10;

contro

- l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - AMAT s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Barberio, Luca Barberio e Marco Barberio, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Carlo Mignone, in Lecce alla via dei Salesiani 5;

per l'annullamento

- della nota di AMAT s.p.a. del 7.3.2016, prot. n. 4253/P, trasmessa alla
ricorrente a mezzo PEC in pari data, avente a oggetto "Bus n. 616, n. 548 e n.
545 - contestazione irregolarità nella fatturazione e nelle procedure adottate
nell'effettuazione di forniture di beni ed esecuzione di interventi riparativi. Provvedimento ex
art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006", nella parte in cui si dispone il divieto di
partecipazione della società ricorrente alle future gare di appalto che saranno

indette dalla stessa AMAT, subappalti e contratti di manutenzione e fornitura compresi;

- di ogni altro provvedimento, anche se non noto e, ove esistente, comunque connesso, preordinato o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AMAT S.p.a..

Visti gli atti della causa.

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, c.p.a..

Relatore all'udienza pubblica del 29 giugno 2016 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv. ti Lancieri e e R. Barberio.

Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

- la società ricorrente impugna la nota di AMAT s.p.a. del 7 marzo 2016, prot. n. 4253/P, avente a oggetto: "Bus n. 616, n. 548 e n. 545 - Contestazione irregolarità nella fatturazione e nelle procedure adottate nell'effettuazione di forniture di beni ed esecuzione di interventi riparativi. Provvedimento ex art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006";

- la stessa viene censurata nella parte in cui, a seguito di alcune irregolarità contestate alla società Bellizzi nell'ambito del rapporto di fornitura che la legava all'Azienda, si inibisce alla società medesima "qualsiasi ulteriore partecipazione a future procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti (con estensione ai subappalti e alla stipula di contratti di manutenzione e fornitura) e, comunque, di evidenza pubblica che saranno indette da questa Amministrazione".

- vengono formulati i seguenti motivi di gravame: a) violazione ed erronea applicazione degli artt. 38, comma 1, lett. f), e 136 D.lgs. n. 163 del 2006; violazione dei principi di legalità e di tipicità dell'azione amministrativa; eccesso di potere per difetto dei presupposti e carente istruttoria; sviamento della causa tipica; arbitrarietà e ingiustizia manifesta; b) violazione ed erronea

applicazione degli artt. 38, comma 1 ter e 48 D.lgs. n. 163 del 2006; carenza di potere; nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies l. n. 241 del 1990; c) violazione ed erronea applicazione degli artt. 7 ss. l. n. 241 del 1990; violazione delle regole del giusto procedimento, del principio del contraddittorio e delle garanzie di partecipazione al procedimento; d) violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza dell'azione amministrativa; violazione dell'art. 41 Cost. e del principio del minor sacrificio per il privato; eccesso di potere per carenza dei presupposti, arbitrarietà e ingiustizia manifesta; e) violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1, lett f), D.lgs. n. 163 del 2006.

2.- Ritenuto che il ricorso:

- è ammissibile tanto sotto il profilo della giurisdizione quanto sotto quello dell'interesse, poiché, nella sua portata oggettiva, la determinazione di AMAT riveste, nella parte contestata, una indubbia -seppur, come diremo, illegittima- valenza 'inibitoria', di carattere pubblicistico (tanto che essa richiama espressamente l'art. 38, comma 1, lett. f), D.lgs. n. 163 del 2006, per il quale <<1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

[...]

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante>>).

- è fondato e dev'essere accolto in conformità alle considerazioni espresse dal T.A.R. Sardegna, nella sentenza n. 294/2015, dal Collegio condivise e richiamate quali parti integranti della presente motivazione: <<Occorre rilevare [...] che né l'art. 38, comma 1, lett. f), né l'art. 136, del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), attribuiscono all'amministrazione appaltante il

potere di applicare il divieto di contrarre, del tipo di quello disposto col provvedimento impugnato.

Con riferimento alla prima delle disposizioni richiamate, la lettera f) dell'art. 38 cit. prevede esclusivamente il potere di escludere dalla procedura di gara gli operatori economici che "hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante". Potere che, come emerge dal chiaro tenore letterale della legge, si esplica nell'ambito delle singole procedure di gara, e non può essere esercitato, in via preventiva, precludendo la partecipazione a gare che non siano state indette (e ciò, evidentemente, si ricollega anche alla necessità di sorreggere l'esclusione con una "motivata valutazione della stazione appaltante").

Infine, anche l'art. 136 cit. non ricollega al presupposto della risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto, il potere di imporre alla parte inadempiente un divieto di contrarre in futuro con l'amministrazione (T.A.R. Sardegna, I, 11 febbraio 2015, n. 294).

3.- Ritenuto che il ricorso dev'essere dunque accolto, con annullamento della nota di AMAT s.p.a. del 7 marzo 2016, prot. n. 4253/P, limitatamente alla parte impugnata (in cui si dispone il divieto di partecipazione della società ricorrente alle future gare di appalto che saranno indette dalla stessa AMAT, subappalti e contratti di manutenzione e fornitura compresi), e che le spese di giudizio, a carico della parte soccombente, vadano liquidate nella somma di euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 651 del 2016 indicato in epigrafe, lo accoglie.

Condanna l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - AMAT s.p.a. al pagamento delle spese processuali, liquidate nella somma di euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

La decisione del TRIBUNALE NON
impone all'Az. A.M. di
Dare atto di non dare il
Divieto di partecipazione
a future gare

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 29 giugno 2016, con
l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Claudia Lattanzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Ettore Manca

IL PRESIDENTE

Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO

Oggetto: Fwd: IBAN BELLIZZI - giudizi TAR LECCE (giudizi 626 e 628/2017)

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 06/07/2017 14:51

A: Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>

CC: "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Cara Marilena, per effetto delle sentenze che ti allego AMAT deve rifondere a Bellizzi i contributi unificati.

Perfavore fai predisporre il mandato di pagamento in favore di Bellizzi alle coordinate che mi ha indicato Marco nella nota a seguire.

Grazie

Tiziana

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: IBAN BELLIZZI - giudizi TAR LECCE (giudizi 626 e 628/2017)

Data: Thu, 6 Jul 2017 14:21:45 +0200

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

cara Tiziana,

i contributi unificati da rimborsare, sono:

1) € 2.000,00 (RG 626/2017);

2) € 4.000,00 (RG 628/2017).

L'iban Bellizzi è il seguente:

IT74G 01010 04045 000020211832.

Ciao

Marco

— Allegati: —

sentenza 909.pdf

106 kB

sent. 910-2017.pdf

2,0 MB

Contrib. Unificata € 400,00

Pubblicato il 03/06/2017

N. 00910 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 00628/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 628 del 2017, proposto da:

- Bellizzi S.r.l., Jolly Officine S.r.l. e ORM S.r.l., rappresentate e difese dagli Avv.ti Marco Lancieri e Francesco Cantobelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Lecce alla via Cavour 10;

contro

- AMAT S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Misserini, Roberto Barberio, Luca Barberio, Marco Barberio, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Carlo Mignone, in Lecce alla via Salesiani 5;

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari:

- del provvedimento adottato nella seduta pubblica del 10 aprile 2017 e contenuto nel verbale di gara n. 378 dello stesso 10 aprile 2017 (reso noto alle ricorrenti in data 8 maggio 2017 in esito a specifica istanza di accesso agli atti), con cui la Commissione giudicatrice della gara tramite procedura aperta n. 27/2015 indetta da

AMAT S.p.a. per "l'affidamento annuale degli interventi di

manutenzione/riparazione-sugli-autobus-aziendali", ha disposto l'esclusione delle ricorrenti dalla gara relativamente al lotto 3;

- del verbale di gara n. 334 del 21 dicembre 2015, mai esibito alle ricorrenti, con il quale la medesima Commissione di gara rilevava la non corretta formulazione dell'offerta economica di altra ATI per ragioni identiche e invocate per relationem;
- ove occorra, del bando di gara e del relativo allegato 'E' recante il modulo di offerta economica, se interpretati in modo lesivo per le ricorrenti;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, anche allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AMAT S.p.a..

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 31 maggio 2017 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Cantobelli, Misserini e Barberio.

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

Osservato quanto segue.

1.- Premesso che:

- le ricorrenti partecipavano in ATI (da costituirsi) alla procedura aperta n. 27/2015, indetta dall'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - AMAT S.p.a. per "l'affidamento annuale degli interventi di manutenzione/riparazione sugli autobus aziendali".
- le prestazioni oggetto dell'affidamento erano suddivise in cinque lotti, distinti in relazione alle parti degli autobus oggetto di manutenzione/riparazione (freni, sospensioni, motore, impianto elettrico e carrozzeria).
- ognuno dei lotti era poi suddiviso in due sub-lotti, il primo riguardante i bus prodotti dalla Società Iveco, il secondo relativo ai bus di produzione della Società

BredaMenariniBus.

- le ricorrenti formulavano la propria offerta per il seguente lotto e con la seguente composizione: Lotto 3 “Organi periferici motore, alimentazione, scarico e raffreddamento”, sub lotto 3/Iveco, valore annuale stimato euro 190.000, costituenda ATI tra ORM (*mandataria*), Jolly Officine e Bellizzi s.r.l..

- il criterio di aggiudicazione indicato dal bando era quello del prezzo più basso, da indicare utilizzando il “Prospetto Offerta” allegato, nei termini che seguono:

A - “costo orario di mano d’opera che il concorrente intende offrire al ribasso rispetto ai singoli valori massimi indicati sia nella tabella riportata all’art. 4 sia nell’apposita colonna del prospetto offerta da utilizzare”;

B - “sconto commerciale che il concorrente intende offrire per i ricambi riferiti al sub lotto per il quale intende produrre offerta, espresso in aumento rispetto ai valori minimi indicati sia nella tabella riportata all’art. 4 sia nel prospetto offerta, sconto unico da applicare a tutti i ricambi occorrenti per l’esecuzione del singolo intervento indipendentemente dalla loro tipologia” [art. 7, lettera b) del Bando, rubricato “Offerta economica”].

- alla seduta pubblica del 10 aprile 2017 le ricorrenti venivano escluse per aver indicato quale sconto percentuale in aumento rispetto a quello minimo indicato dal bando (40%) il solo numero “26,05”; ad avviso della Commissione di gara, difatti (verbali di gara n. 334 del 21.12.2015 e n. 378 del 10.04.2017), lo sconto ulteriore da indicare da parte di concorrenti avrebbe dovuto essere espresso con un numero che inglobasse lo sconto indicato dal bando e quello offerto [quindi nel caso di specie, dal numero 66,05 (40, minimo previsto dal bando, + 26,05, sconto proposto dalle ricorrenti)]; in definitiva, dunque, essa Commissione riteneva che lo sconto offerto (26,05) costituisse lo sconto finale, e che pertanto lo stesso fosse inferiore rispetto a quello minimo previsto (pari al 40%) e giustificasse, dunque, l’esclusione dell’ATI dalla procedura (la quale andava poi deserta).

2.- Ritenuto che:

- “In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue, o

~~contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante, dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di lex specialis che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà~~ >> (cfr., da ultimo, T.A.R. Puglia Lecce, III, 2 dicembre 2016, n. 1833); e ancora: <<Nelle gare pubbliche, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e una tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, e infatti una siffatta lettura della problematica figura delle c.d. 'clausole ambigue' si porrebbe evidentemente in contrasto con il principio della tassatività delle cause di esclusione, determinando ex art. 46 comma 1 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la sanzione della nullità a carico della clausola in parola" (Cons. Stato, V, 15 marzo 2016, n. 1024) >> (T.A.R. Lombardia Milano, I, 24 gennaio 2017, n. 169).

- nel caso in esame, la formulazione dell'art. 7 lett. b) del Bando prima richiamata presenta profili di ambiguità tali che le modalità di formulazione dell'offerta adottate dalle ricorrenti appaiono ammissibili sia perché non determinavano una situazione di concreta incertezza sul quantum dello sconto (per un verso la percentuale di sconto indicata risulta essere ragionevolmente quella "ulteriore" rispetto alla percentuale minima fissata dalla lex specialis della procedura e, per altro verso, l'operazione di semplice sommatoria dei due valori non presenta alcun margine di difficoltà o incertezza), sia perché, difettando rispetto al sub-lotto in parola posizioni di contro-interesse (la gara andava, rispetto allo stesso, 'deserta'),

non si pone in questo specifico caso alcuna effettiva esigenza di tutela dell'interesse alla *par condicio*.

3.-~~Ritenuto che,~~ sulla base di quanto fin qui esposto, ~~il ricorso debba essere accolto,~~
~~e gli atti che ne hanno formato oggetto annullati con ogni conseguenza quanto alla~~
~~riapertura della procedura di gara-~~, sussistendo tuttavia, per la particolarità della vicenda, eccezionali ragioni nel senso della compensazione tra le parti delle spese di lite *-salvo l'obbligo legale alla rifusione del contributo unificato.*

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 628 del 2017 indicato in epigrafe, lo accoglie.

~~Spese compensate -con obbligo per AMAT S.p.a. di rifusione del contributo~~
~~unificato.~~

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 31 maggio 2017, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

L'ESTENSORE

Ettore Manca

IL PRESIDENTE

Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO

CONTRIBUTO UNIFICATO

€ 2000,00

Pubblicato il 03/06/2017

N. 00909/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00626/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

TPR

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 626 del 2017, proposto da:

- Bellizzi S.r.l. e Jolly Officine S.r.l., rappresentate e difese dagli Avv.ti Marco Lancieri e Francesco Cantobelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Lecce alla via Cavour 10;

contro

- AMAT S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Misserini, Roberto Barberio, Luca Barberio, Marco Barberio, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Carlo Mignone, in Lecce alla via Salesiani 5;

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari:

- del provvedimento adottato nella seduta pubblica del 10 aprile 2017 e contenuto nel verbale di gara n. 378 dello stesso 10 aprile 2017 (reso noto alle ricorrenti in data 8 maggio 2017 in esito a specifica istanza di accesso agli atti), con cui la Commissione giudicatrice della gara tramite procedura aperta n. 27/2015 indetta da AMAT S.p.a. per "l'affidamento annuale degli interventi di manutenzione/riparazione sugli autobus

aziendali ha disposto l'esclusione delle ricorrenti dalla gara relativamente ai lotti 1,

2 e 3.

- del verbale di gara n. 334 del 21 dicembre 2015, mai esibito alle ricorrenti, con il quale la medesima Commissione di gara rilevava la non corretta formulazione dell'offerta economica;
- ove occorra, del bando di gara e del relativo allegato 'E' recante il modulo di offerta economica, se interpretati in modo lesivo per le ricorrenti;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, anche allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AMAT S.p.a..

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 31 maggio 2017 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Cantobelli, Misserini e Barberio.

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

Osservato quanto segue.

1.- Premesso che:

- le ricorrenti partecipavano in ATI (da costituirsi) alla procedura aperta n. 27/2015, indetta dall'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - AMAT S.p.a. per "l'affidamento annuale degli interventi di manutenzione/riparazione sugli autobus aziendali".
- le prestazioni oggetto dell'affidamento erano suddivise in cinque lotti, distinti in relazione alle parti degli autobus oggetto di manutenzione/riparazione (freni, sospensioni, motore, impianto elettrico e carrozzeria).

- ognuno dei lotti era poi suddiviso in due sub-lotti, il primo riguardante i bus prodotti dalla Società Iveco, il secondo relativo ai bus di produzione della Società BredaMenariniBus.

- le ricorrenti formulavano la propria offerta per i seguenti lotti e con la seguente composizione:

- Lotto 1: "Impianto Freni", sub lotto 1/Breda, valore annuale stimato euro 75.000, costituenda ATI Bellizzi (mandataria) e Officine Jolly;

- Lotto 2: "Impianto Sospensione e Assale anteriore e posteriore", sub lotto 2/Breda, valore annuale stimato euro 140.000, costituenda ATI Officine Jolly (mandataria) e Bellizzi;

- Lotto 3: "Organi periferici motore, alimentazione, scarico e raffreddamento", sub lotto 3/Breda, valore annuale stimato euro 170.000, costituenda ATI Officine Jolly (mandataria) e Bellizzi.

- il criterio di aggiudicazione indicato dal bando era quello del prezzo più basso, da indicare utilizzando il "Prospetto Offerta" allegato, nei termini che seguono:

A - "costo orario di mano d'opera che il concorrente intende offrire al ribasso rispetto ai singoli valori massimi indicati sia nella tabella riportata all'art. 4 sia nell'apposita colonna del prospetto offerta da utilizzare";

B - "sconto commerciale che il concorrente intende offrire per i ricambi riferiti al sub lotto per il quale intende produrre offerta, espresso in aumento rispetto ai valori minimi indicati sia nella tabella riportata all'art. 4 sia nel prospetto offerta, sconto unico da applicare a tutti i ricambi occorrenti per l'esecuzione del singolo intervento indipendentemente dalla loro tipologia" [art. 7, lettera b) del Bando, rubricato "Offerta economica"].

- alla seduta pubblica del 10 aprile 2017 le ricorrenti venivano escluse con riferimento a tutti e tre i lotti per i quali avevano presentato la propria offerta, per aver indicato quale sconto percentuale in aumento rispetto a quello minimo indicato dal bando (20%) il solo numero "5" (sub-lotti 1 e 2) e il numero "11,58"

(sub-lotto 3): ad avviso della Commissione di gara, difatti (verbali di gara n. 334 del 21.12.2015 e n. 378 del 10.04.2017), lo sconto ulteriore da indicare da parte dei concorrenti avrebbe dovuto essere espresso con un numero che inglobasse lo sconto indicato dal bando e quello offerto [quindi, nel caso di specie, dal numero 25 (20, minimo previsto dal bando, + 5, sconto proposto dalle ricorrenti per i sub lotti 1 e 2) e dal numero 31,58 (20 + 11,58, sconto proposto dalle ricorrenti per il sub lotto 3)]: in definitiva, dunque, essa Commissione riteneva che gli sconti offerti (5 e 11,58) costituissero lo sconto finale e che, pertanto, gli stessi fossero inferiori rispetto a quello minimo previsto (pari al 20% per i 3 sub lotti in oggetto), così giustificando l'esclusione dell'ATI dalla procedura (la quale, per i tre sub-lotti, andava quindi deserta).

2.- Ritenuto che:

- <<In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante, dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di lex specialis che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà>> (cfr., da ultimo, T.A.R. Puglia Lecce, III, 2 dicembre 2016, n. 1833); e ancora: <<Nelle gare pubbliche, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e una tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente faderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara; e infatti una siffatta lettura della problematica figura delle c.d. 'clausole ambigue' si porrebbe evidentemente in contrasto con il principio della tassatività delle cause di esclusione, determinando ex art. 46 comma 1 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la sanzione della nullità a carico della

clausola in parola” (Cons. Stato, V, 15 marzo 2016, n. 1024) >> (T.A.R. Lombardia Milano, I, 24 gennaio 2017, n. 169).

- nel caso in esame la formulazione dell’art. 7 lett. b) del Bando prima richiamata presenta profili di ambiguità tali che le modalità di formulazione dell’offerta adottate dalle ricorrenti appaiono ammissibili sia perché non determinavano una situazione di concreta incertezza sul quantum dello sconto (per un verso la percentuale indicata risulta essere ragionevolmente quella “ulteriore” rispetto alla percentuale minima fissata dalla lex specialis della procedura e, per altro verso, l’operazione di semplice sommatoria dei due valori non presenta alcun margine di difficoltà o incertezza), sia perché, difettando rispetto ai sub-lotti in parola posizioni di contro-interesse (la gara andava, rispetto agli stessi, ‘deserta’), non si pone in questo specifico caso alcuna effettiva esigenza di tutela dell’interesse alla par condicio.

3.- Ritenuto che, sulla base di quanto fin qui esposto, il ricorso debba essere accolto e gli atti che ne formavano oggetto annullati -con ogni conseguenza quanto alla riapertura della procedura di gara-, sussistendo tuttavia, per la particolarità della vicenda, eccezionali ragioni nel senso della compensazione tra le parti delle spese di lite -salvo l’obbligo legale alla rifusione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 626 del 2017 indicato in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate -con obbligo per AMAT S.p.a. della rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 31 maggio 2017, con l’intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

L'ESTENSORE

Ettore Manca

IL PRESIDENTE

Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO